

DG COSVIR

Prot. Uscita del 21/03/2011

Numero: 0006352

Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITA' PER LO SVILUPPO RURALE
COSVIR.10 - PRODUZIONI ANIMALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, "Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza";

VISTO il decreto ministeriale n.21095 del 5 febbraio 1996, con il quale, ai sensi del predetto decreto legislativo n.529/92, è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cane di razza modificato da ultimo con D.M. n.25786 del 31.12.2004;

VISTO il D.M. n.21204 del 8.3.2005 con il quale è stato approvato il disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili del libro genealogico del cane di razza;

VISTA la nota n.41595 del 2.12.2010 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) ha trasmesso il nuovo testo del disciplinare degli addestratori cinofili, in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale in data 11.10.2010 e dal Consiglio Direttivo in data 23.11.2010;

VISTA la nota n.3661 del 16.2.2011 con la quale questo Ministero ha avanzato alcune osservazioni e al nuovo testo del disciplinare degli addestratori cinofili;

VISTA la nota n.7115 del 28.2.2011 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) ha trasmesso il testo definitivo del nuovo testo del disciplinare degli addestratori cinofili, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 24.2.2011;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni, nel loro insieme, risultano rispondenti alle finalità del libro genealogico del cane di razza;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO: E' approvato il nuovo testo del disciplinare degli addestratori cinofili, costituito da n. 13 articoli e n. 1 allegato, giusto testo allegato al presente decreto.

Roma, 21 MAR. 2011

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**

DISCIPLINARE DEGLI ADDESTRATORI CINOFILI

NORME GENERALI

Art. 1

- 1) L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) istituisce il Registro degli addestratori cinofili nell'ambito delle attività connesse al Libro genealogico.

ADDESTRATORI CINOFILI

Art. 2

1. All'addestratore cinofilo compete:
 - a) educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;
 - b) impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;
 - c) migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l'animale cane in relazione a affidabilità, equilibrio e docilità degli stessi.
2. L'iscrizione al Registro si acquisisce, su delibera del Consiglio Direttivo, dopo aver frequentato un corso di formazione teorico-pratico, e superato, con esito favorevole, un esame sulle materie del corso come da articolo 7.

Art. 3

1. Il Registro degli addestratori è suddiviso in tre sezioni:
Sezione 1°: addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport;
Sezione 2°: addestratori per cani da bestiame;
Sezione 3°: addestratori per cani da caccia

Art. 4

1. Per la formazione degli addestratori, l'ENCI si avvale di idonee strutture operanti sul territorio, denominate Centri Formazione Riconosciuti ENCI (CFRE). Tra queste, possono richiedere di svolgere attività di formazione degli addestratori, secondo le disposizioni contenute nel presente disciplinare, i gruppi cinofili e le associazioni specializzate ENCI, i centri cinofili riconosciuti ENCI. I CFRE, oltre ad avere adeguati requisiti tecnico-organizzativi idonei ad attuare le disposizioni del presente disciplinare, devono operare secondo la normativa vigente.
2. E' istituito il Comitato Tecnico degli Addestratori, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale ENCI, nominato dal Consiglio Direttivo e composto da un membro del Consiglio Direttivo, due addestratori iscritti nel Registro degli Addestratori, un medico veterinario, un rappresentante dei CFRE.
3. Il Comitato Tecnico degli Addestratori ha il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo nelle problematiche relative all'applicazione del presente disciplinare. Tratta questioni eminentemente tecniche relazionando al Consiglio Direttivo. Inoltre, per quanto riguarda il comportamento degli addestratori nell'espletamento dei loro compiti, ove venga a conoscenza di comportamenti ritenuti non confacenti, effettua una breve istruttoria preliminare e, ove non ritenga di disporre l'archiviazione della pratica per manifesta insussistenza dei fatti o pieno rispetto delle norme di riferimento, contesta l'addebito all'interessato mediante raccomandata A.R. concedendo un termine di almeno 30 giorni dal ricevimento per le eventuali controdeduzioni.

4. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Tecnico degli Addestratori, può deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo;
 - b) censura;
 - c) sospensione fino a tre anni;
 - d) cancellazione dal registro degli addestratori.

FORMAZIONE DEGLI ADDESTRATORI

Art. 5

1. Per potere essere ammessi alle procedure formative per addestratori, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere superato il 18° anno di età;
 - b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;
 - c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all'art.727 c.p. e 544 bis e seguenti;
 - d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - e) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore.

Art. 6

1. Per intraprendere la procedura formativa occorre presentare domanda indirizzata ai Centri di formazione riconosciuti dall'ENCI (CFRE) di cui all'articolo 7.4 del presente regolamento.
2. La domanda corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente, sarà istruita dai CFRE.
3. Il mancato accoglimento deve essere motivato e comunicato all'interessato.
4. E' data facoltà all'ENCI di verificare, in qualunque momento, la documentazione di cui al comma 2).

Art. 7

1. L'accettazione della domanda implica l'ammissione ad un corso teorico-pratico.
2. A seconda del curriculum di studio del candidato, potranno essere riconosciuti dei crediti formativi.
3. Le materie obbligatorie che dovranno essere trattate nel predetto corso sono le seguenti
 - a) *materie in comune per tutti i candidati:*
 - cenni di fisiologia e apparati sensoriali;
 - evoluzione e comparazione delle razze;
 - etologia e comportamento animale;
 - benessere animale;
 - meccanica del movimento;
 - regolamenti e normative d'interesse;
 - alimentazione e lavoro;
 - igiene e salute;
 - controllo e prevenzione zoonosi;
 - tecniche di primo soccorso.
 - b) *materie per i candidati iscritti nella I°sezione:*
 - razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego;
 - etogramma del cane e psicologia canina;
 - apprendimento ed educazione
 - metodiche di addestramento;
 - metodiche di allenamento;
 - c) *materie per i candidati iscritti nella II°sezione:*

- razze per la conduzione del bestiame: origini, attitudini e impiego;
 - etogramma del cane conduttore e psicologia canina;
 - rapporto uomo- cane- bestiame;
 - metodiche di addestramento;
 - metodiche di allenamento.
- d) *materie per i candidati iscritti nella III° sezione:*
- razze da caccia sottoposte a prove di lavoro, origini, attitudini e impiego;
 - biologia e conoscenza della fauna d'interesse;
 - etogramma del cane da caccia e psicologia canina;
 - metodiche di addestramento;
 - metodiche di allenamento.
4. I corsi teorico-pratici per addestratore saranno organizzati dai CFRE previa preventiva autorizzazione dell'ENCI che valuterà i relativi programmi.
 5. l'elenco dei docenti e delle materie di cui al comma 3) dovrà essere comunicato all'ENCI, con i relativi curricula vitae, almeno 60 giorni prima dell'inizio del corso. L'ENCI potrà motivatamente disporre la sostituzione di uno o più docenti;
 6. I corsi saranno tenuti da docenti qualificati nelle relative materie e saranno presenziati da un tecnico delegato ENCI nominato dal Consiglio Direttivo, che relazionerà il Consiglio Direttivo dell'ENCI sul livello tecnico, sull'andamento e sulla regolarità dei lavori.

Art. 8

1. I candidati, dopo aver frequentato il corso di cui all'art. 7, devono sostenere l'esame teorico pratico.
2. Le commissioni d'esame saranno composte dai tre docenti indicati in fase di programmazione del corso stesso. Le commissioni saranno differenziate per sezione di corso.
3. La commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato comunicando i risultati, attraverso il tecnico delegato ENCI al Consiglio Direttivo.

Art. 9

1. Gli addestratori sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento secondo le modalità disposte dal Consiglio Direttivo.
2. Decadranno dalla nomina di addestratore coloro che verranno meno alle norme contenute nel presente regolamento e nel codice deontologico, nonché nei casi in cui sopravvengono le condizioni ostative di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 4 del presente disciplinare, in seguito al pronunciamento del Consiglio Direttivo ENCI.

Art. 10

L'entità delle quote spettanti all'ENCI relativa alle iscrizioni ai corsi è deliberata dal Consiglio Direttivo ENCI.

OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ADDESTRATORI

Art. 11

Gli addestratori riconosciuti ai sensi del presente disciplinare sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel codice deontologico (allegato) che dovrà essere opportunamente sottoscritto, all'atto della presentazione della domanda, quale condizione imprescindibile per l'iscrizione nel Registro degli addestratori.

Le modifiche al codice deontologico sono deliberate dal Consiglio Direttivo ENCI previo parere della CTC.

NORME TRANSITORIE

Art. 12

1. Tutti coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento sono entrati nell'Albo degli addestratori confluiscono nel Registro degli addestratori.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disciplinare, potranno chiedere l'iscrizione al Registro degli addestratori cinofili coloro che, anche avendo già presentato domanda secondo il disciplinare di riferimento, svolgono attività di addestramento da almeno tre anni nell'ambito delle specifiche sezioni, come previsto dall'art.3 del presente disciplinare. Per gli addestratori dei cani da caccia, aver ottenuto in prove riconosciute su selvaggina naturale almeno la qualifica di eccellente con almeno due cani. Per gli addestratori dei cani da utilità e di conduzione del bestiame, aver ottenuto la menzione nella classe tre di addestramento.
3. Tutti coloro che all'entrata in vigore del presente disciplinare hanno presentato domanda di ammissione alle procedure formative di addestratore cinofilo in base alle precedenti normative, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2), mantengono il diritto di partecipare al corso di formazione secondo le nuove modalità.

NORME DI ESECUZIONE

Art. 13

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché quelle proposte dall'ENCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
3. E' data possibilità al Consiglio Direttivo ENCI di emanare procedure applicative del presente disciplinare.

Visto si approva:

Il Direttore Generale
Giuseppe Blasi

Allegato

CODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILI

1. L'addestratore deve esercitare la propria attività con la massima professionalità, mantenendosi aggiornato sulle normative emanate dall'ENCI per quanto riguarda il suo lavoro e le manifestazioni cinofile alle quali partecipa o intende partecipare.
2. L'addestratore deve utilizzare sistemi di educazione basati sul rinforzo positivo e del controllo del cane.
3. l'addestratore deve munirsi di strutture ed attrezzature idonee ad assicurare un adeguato trattamento igienico sanitario ai cani a lui affidati.

4. L'addestratore non deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente addestrare, in considerazione, anche, delle strutture e dei mezzi di cui dispone.
5. L'addestratore deve mantenere con i clienti corretto contegno, assecondandone i desideri e mantenendoli al corrente dei metodi impiegati, dei progressi e dei risultati ottenuti.
6. L'addestratore deve prodigarsi, per quanto nelle sue possibilità, nel conseguimento dei risultati compatibili con la natura del cane e della razza a cui lo stesso appartiene
7. L'addestratore deve astenersi dal commentare criticamente l'operato ed il contegno dei colleghi, impegnandosi a rispettarne e comunque a non ostacolarne l'attività, anche nel corso di manifestazioni cinofile.
8. L'addestratore deve impegnarsi al più assoluto rispetto delle norme che regolano le manifestazioni cinofile, favorendo l'operato di organizzatori, concorrenti ed esperti giudici ed evitando di commentare giudizi riguardanti sia cani da lui presentati che altri concorrenti e attenersi alle eventuali indicazioni del Delegato ENCI.
9. L'addestratore non deve presentare soggetti a lui affidati in manifestazioni cinofile in cui prestino attività di esperto giudice il proprietario dei cani suddetti, o famigliari, o conviventi del proprietario
10. L'addestratore può essere anche esperto giudice a condizione che non si configurino situazione di conflitto d'interesse.

Una condanna per reati in danno d'animali comporterà la radiazione dal registro degli addestratori.

A.P.A.C.I.



*Associazione
Professionisti
Addestratori
Cinofili
Italiani*



REGOLAMENTO GENERALE DELLE MANIFESTAZIONI CANINE

*Approvato dal Consiglio Direttivo del 7 luglio 2008
su parere conforme della Commissione Tecnica Centrale del 11 aprile 2008*

in vigore dal 1 gennaio 2009

NORME GENERALI

DEFINIZIONI

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le manifestazioni canine riconosciute dall'ENCI; esso si intende conosciuto e accettato da chiunque, socio o non socio dell'ENCI, eserciti una qualsiasi funzione avente attinenza con le manifestazioni stesse e in modo particolare dai componenti dei comitati organizzatori, dagli esperti giudici, dai proprietari, dai presentatori dei cani in manifestazione, da quanti hanno interesse nella proprietà di quest'ultimi e infine anche da coloro che assistono alle manifestazioni. Tutti costoro, per il fatto medesimo di prendere parte nell'uno o nell'altro modo a una manifestazione riconosciuta dall'ENCI, ne accettano pertanto la autorità e quella dei suoi rappresentanti sottomettendosi alle decisioni che questi dovessero adottare.

Art. 2

Per manifestazione cinotecnica si intende una riunione di cani aventi lo scopo di valutare le qualità estetiche o la capacità sul lavoro dei concorrenti, dal confronto fra i quali derivano classifiche e qualifiche che servono ad indicare il loro valore relativo ed assoluto.

Le manifestazioni cinotecniche, a secondo delle finalità che intendono conseguire, si dividono in:

- a) Esposizioni: che hanno per oggetto la valutazione morfologica del cane rispetto allo standard di razza;
- b) Prove cinotecniche: quando servono a controllare la capacità, il rendimento e lo stile di lavoro dei concorrenti;
- c) Corse: quando hanno lo scopo di porre in evidenza la velocità dei soggetti che vi partecipano.

Per ognuna di queste manifestazioni vigono regolamenti speciali che completano il presente regolamento generale, del quale ne fanno parte integrante.

In base ai titoli che possono venire in essi assegnati, le manifestazioni cinotecniche si dividono in:

- a) Internazionali – quando in esse è consentito il rilascio dei Certificati validi per i campionati internazionali della FCI;
- b) Nazionali – quando gli esperti giudici sono autorizzati a rilasciare i Certificati per i campionati italiani riconosciuti dall'ENCI;
- c) Regionali – in cui non è mai autorizzato il rilascio di Certificati di attitudine al campionato. Al riguardo si veda il regolamento speciale delle esposizioni;
- d) Raduni – manifestazioni indette a cura delle Associazioni specializzate con regolamenti particolari preventivamente approvati dall'ENCI.

In base alle razze canine, che possono formare oggetto delle manifestazioni cinotecniche, queste possono essere infine:

- a) Generali – se comprendono tutte le razze;

- b) Speciali – quando sono concesse dalla competente associazione specializzata e si svolgono nell'ambito di un'esposizione nazionale od internazionale.

RICONOSCIMENTO UFFICIALE DELL'ENCI

Art. 3

L'ENCI può concedere il proprio riconoscimento ufficiale solo a manifestazioni che si svolgono secondo le norme del presente regolamento e dei regolamenti speciali e che siano promosse da Comitati organizzatori che danno garanzie di competenza tecnica, di capacità organizzativa, di correttezza e di solvibilità finanziaria.

I comitati organizzatori che non siano soci collettivi dell'ENCI devono, per le manifestazioni che intendono organizzare, richiedere il nulla osta e la collaborazione tecnica della Delegazione dell'ENCI competente per territorio, che provvederà ad inoltrarla al proprio Consiglio Cinofilo Regionale.

Il Consiglio Direttivo dell'ENCI non è tenuto a precisare i motivi per i quali avesse ritenuto di negare il riconoscimento ufficiale a manifestazioni cinotecniche per le quali tale riconoscimento gli fosse stato richiesto.

Art. 4

Per ottenere il riconoscimento ufficiale dell'ENCI a una manifestazione occorre che i comitati promotori avanzino istanza precisando fra l'altro:

- a) il tipo della manifestazione e i suoi caratteri, ai sensi dell'art. 2) del presente regolamento;
- b) la località e la data di svolgimento;
- c) l'impegno per i comitati organizzatori di osservare tutte le norme prescritte dai regolamenti ufficiali dell'ENCI.

Il Consiglio Cinofilo Regionale, dopo aver riunito i propri componenti, dovrà vagliare le richieste pervenute stilando una bozza di calendario da inviarsi all'ENCI entro i termini stabiliti.

CALENDARI

Art. 5

Il Consiglio Direttivo dell'ENCI, provvederà ad esaminare le domande ricevute dai Consigli Cinofili Regionali e a stilare i calendari ufficiali delle manifestazioni riconosciute pervenute entro i termini stabiliti.

Per la stesura del calendario delle esposizioni il Consiglio si baserà anche sui seguenti criteri:

- a) attrezzature e disposizione logistica della manifestazione;
- b) rispetto dei regolamenti dell'ENCI.

Tali calendari, dopo la loro pubblicazione non potranno, salvo casi eccezionali, subire variazioni.

Per quanto riguarda le esposizioni, non verranno autorizzate esposizioni internazionali, nazionali e raduni di razza a distanza inferiore ai 150 chilometri. Si precisa altresì che sarà comunque vietato dall'ENCI lo svolgimento contemporaneo in Italia di due esposizioni, entrambe internazionali, e che interessano le medesime razze canine.

L'ENCI potrà sempre intervenire, in sede di compilazione dei calendari, presso gli organizzatori delle manifestazioni per le quali fosse stato richiesto il suo riconoscimento ufficiale, al fine di concordare con essi opportuni spostamenti delle date proposte onde evitare per quanto possibile coincidenze dannose.

L'ENCI si riserva il diritto di ritirare il proprio riconoscimento ufficiale ai comitati organizzatori che non accettano i suoi suggerimenti.

CONTROLLO SULLE MANIFESTAZIONI – DELEGATI DELL'ENCI

Art. 6

L'ENCI controlla il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni riconosciute mediante la presenza di uno o più incaricati denominati "Delegato ENCI".

Il Delegato ENCI ha il compito di assumere tutte le decisioni ritenute necessarie per il buon svolgimento della manifestazione, nel rispetto dei regolamenti vigenti, senza interferire nell'attività di giudizio degli esperti giudici designati.

Le spese di viaggio e di soggiorno durante la permanenza del delegato dell'ENCI sono a carico del comitato organizzatore, ad eccezione delle esposizioni nazionali ed internazionali dove le spese di viaggio vengono rimborsate direttamente dall'ENCI, mentre quelle di ospitalità rimangono a carico del Comitato organizzatore.

Art. 7

Presso la segreteria di ogni manifestazione riconosciuta deve essere tenuta a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento nonché del regolamento speciale che disciplina la manifestazione in corso.

ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

SCelta E DESIGNAZIONE DEGLI ESPERTI GIUDICI

Art. 8

I comitati organizzatori di esposizioni canine riconosciute dall'ENCI devono proporre a quest'ultimo gli esperti giudici da essi desiderati che saranno scelti tra quelli che sono iscritti nell'Albo ufficiale degli esperti giudici dell'ENCI in vigore o nelle analoghe liste degli esperti giudici compilate dai Kennel Club riconosciuti dalla FCI. A criterio insindacabile dell'ENCI potranno essere accolte anche le proposte relative ad esperti giudici di altre Società straniere non federate purché costituite in Paesi esclusi dalla giurisdizione della FCI.

Agli esperti giudici stranieri di Paesi non aderenti alla FCI dovrà essere inviato l'elenco delle razze canine che dovranno giudicare invitandoli a prendere visione dei relativi standard FCI.

La designazione definitiva delle giurie delle manifestazioni riconosciute spetta però sempre all'ENCI che vi provvede mediante propria ratifica ufficiale da inviarsi a ciascuno degli esperti giudici interessati nonché al Comitato organizzatore ed al Delegato ENCI.

Il numero degli esperti giudici stranieri nelle manifestazioni non deve superare il 50% dei componenti la giuria.

PROGRAMMI DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 9

Per tutte le manifestazioni riconosciute dall'ENCI a carattere nazionale ed internazionale è obbligatoria la stampa di un programma ufficiale che deve indicare tutti gli elementi necessari per consentire a chi lo legge di conoscere le condizioni stabilite per quel tipo di evento.

Più precisamente i programmi devono contenere:

- a) l'esatta località e la data ove la manifestazione avrà svolgimento;
- b) l'indirizzo della sede del comitato organizzatore;
- c) i nomi degli esperti giudici con l'indicazione dettagliata delle razze a ciascuno affidate;
- d) orario di inizio giudizi (ore 10,00, salvo per le manifestazioni pomeridiane preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ENCI);
- e) i termini di tempo entro i quali possono essere accettate le iscrizioni dei concorrenti, con l'indicazione delle quote relative, in base agli specifici vigenti regolamenti;
- f) una o più schede per l'iscrizione dei cani alla manifestazione;
- g) nelle esposizioni internazionali, sul programma e sul catalogo, deve anche essere incluso il Paese di origine della razza; le pagine del catalogo di carattere generale devono essere redatte in almeno una delle 4 lingue ufficiali F.C.I (francese, inglese, tedesco, spagnolo)

Art. 10

I comitati organizzatori di manifestazioni che si svolgono con il riconoscimento dell'ENCI sono tenuti ad inviare a quest'ultimo, almeno due mesi prima della manifestazione, il relativo programma.

ISCRIZIONI

Art. 11

L'iscrizione è l'atto scritto necessario per ammettere un cane a partecipare ad una manifestazione.

Nessun cane può esservi iscritto se non possiede un nome e se non appartiene ad una delle razze canine riconosciute dall'ENCI e dalla FCI. Un cane registrato in un Libro genealogico, italiano od estero, può venire iscritto in una manifestazione riconosciuta solo col nome che figura nei documenti ufficiali; nessun cambiamento è ammesso.

Le date di chiusura delle iscrizioni devono ritenersi irrevocabili.

La domanda per l'iscrizione di un cane ad una manifestazione va formulata sull'apposita scheda presso la segreteria del comitato organizzatore cui deve essere consegnata o fatta pervenire in forma scritta entro i termini stabiliti e resi noti sul programma.

I comitati organizzatori di manifestazioni riconosciute debbono adottare le schede di iscrizione stabilite o approvate dall'ENCI; le schede verranno debitamente compilate dai richiedenti i quali devono specificare per ciascun soggetto il nome (rigorosamente quello riportato sul certificato genealogico), il sesso, la data di nascita, la razza, il colore del mantello, la genealogia, il numero di iscrizione del cane, il codice identificativo (tatuaggio e/o microchip), il cognome e nome e l'indirizzo del proprietario ed eventuale affisso, il nome dell'allevatore nonché quant'altro fosse richiesto negli specifici regolamenti.

Nelle schede di iscrizione devono altresì essere precisate la classe o prova nella quale il cane concorre e, se si tratta di prove, anche il nome del conduttore che non può essere poi sostituito durante lo svolgimento delle manifestazioni senza il consenso degli esperti giudici o del Delegato ENCI.

In ogni scheda di iscrizione dei cani a manifestazioni riconosciute dall'ENCI deve essere chiaramente precisato che il suo firmatario dichiara di conoscere le norme dei regolamenti ufficiali approvati dall'ENCI in base ai quali la manifestazione in atto si svolge e si impegna a rispettarli accettando, in caso contrario, le sanzioni adottate dagli organi competenti.

Art. 12

Le iscrizioni dei cani alle manifestazioni devono essere accompagnate dall'ammontare della tassa di iscrizione che non potrà superare quella indicata come massima dal Consiglio Direttivo dell'ENCI. Senza tale versamento le iscrizioni non saranno accettate e la loro indicazione non potrà figurare nel catalogo della manifestazione. Speciali riduzioni obbligatorie spettano ai Soci allevatori dell'ENCI e agli iscritti nei sodalizi che sono a questo associati in qualità di soci collettivi per tutte le manifestazioni dall'ENCI stesso riconosciute. La misura di tali riduzioni, che non sono cumulabili, è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'ENCI.

Art. 13

L'ENCI in sede di revisione delle relazioni degli esperti giudici, potrà sempre annullare le qualifiche e le classifiche rilasciate ad un cane, qualora risulti che questo ha concorso in prova o classe nelle quali non poteva essere iscritto.

Le infrazioni alle norme stabilite per le iscrizioni dei cani alle manifestazioni possono portare, qualora arrechino danno agli altri concorrenti e fosse documentato il dolo del compilatore della scheda, a provvedimenti disciplinari a carico di quest'ultimo.

CATALOGHI

Art. 14

Per tutte le manifestazioni riconosciute dall'ENCI è obbligatoria la pubblicazione a stampa di un catalogo generale.

In esso dovranno essere elencati indistintamente tutti i cani partecipanti con i relativi numeri di iscrizione ai Libri genealogici e con i nominativi ed indirizzi degli allevatori e dei rispettivi proprietari, con l'indicazione della rispettiva razza e della prova o classe alle quali partecipano, non essendo ammessi giudizi e premiazioni di soggetti i cui nomi non vi figurano elencati.

Il catalogo dovrà altresì riportare i nomi del Delegato dell'ENCI e degli esperti giudici presenti alla manifestazione, con le prove o classi a questi assegnati, nonché l'elenco completo di tutti i premi da disputarsi – di prova, di classe, di onore o speciali – con le relative designazioni.

Ciascun concorrente riceverà una copia del catalogo il cui eventuale importo, che non dovrà mai superare il limite indicato come massimo dall'ENCI, sarà stato pagato all'atto dell'iscrizione dei suoi cani.

Cinque copie del catalogo, di cui una copia completa delle classifiche e qualifiche dei cani presentati, dovranno essere spedite alla sede dell'ENCI oppure consegnate al delegato presente alla manifestazione, al termine della stessa entro i termini fissati.

RECLAMI

Art. 15

Coloro che ritenessero di poter reclamare per constatate infrazioni alle norme del presente regolamento generale o di quelli speciali, devono farlo per iscritto, firmando il reclamo che va consegnato al Delegato dell'ENCI allegando l'importo previsto dal Consiglio Direttivo dell'ENCI oppure indirizzato all'ENCI con lettera raccomandata entro sette giorni dal termine della manifestazione.

La tassa di reclamo sarà incamerata dall'ENCI qualora il reclamo venisse riconosciuto non fondato o respinto.

Il Delegato dell'ENCI dovrà immediatamente pronunciarsi sul reclamo ricevuto, sulla base dei regolamenti in vigore oppure, quando ciò non fosse possibile, il concorrente contro il quale il reclamo è stato avanzato potrà essere autorizzato a partecipare ugualmente alla manifestazione stessa ma sotto riserva, per cui la classifica non sarà definitiva e la consegna del premio, eventualmente spettante al concorrente contro il quale è stato sporto il reclamo, verrà tenuta in sospeso per l'assegnazione definitiva dopo la decisione dell'ENCI.

Il diritto di sporgere reclamo spetta esclusivamente al proprietario del soggetto iscritto a catalogo della manifestazione interessata. Esso ha l'obbligo di produrre le prove di quanto afferma.

Non sono ammissibili reclami sul verdetto degli esperti giudici che, sotto il profilo tecnico, è insindacabile.

In questo caso, i reclami saranno respinti immediatamente, salvo che non riguardino irregolarità o infrazioni ai regolamenti in base ai quali la manifestazione si svolge.

Art. 16

I componenti del comitato organizzatore di una manifestazione ed il Delegato dell'ENCI hanno il diritto/dovere di intervenire, anche senza che sia stato sporto reclamo, ogniqualvolta riscontrino irregolarità od infrazioni ai vigenti regolamenti.

Art. 17

Se in seguito a reclamo presentato, un cane risultasse indebitamente premiato, il suo proprietario od il presentatore dovranno restituire il premio eventualmente ricevuto, che potrà essere assegnato o meno al concorrente che lo segue in graduatoria secondo la decisione che verrà espressa dall'ENCI.

Qualora la restituzione venisse rifiutata, il responsabile verrà sottoposto a provvedimento disciplinare; nel frattempo, ed in attesa della conclusione di tali pratiche, verrà sospeso ed escluso da ogni successiva manifestazione riconosciuta dall'ENCI.

ESCLUSIONI

Art. 18

La partecipazione alle manifestazioni canine organizzate o riconosciute dall'ENCI è vietata ai cani di proprietà di persone che sono colpite da provvedimenti di sospensione, espulsione o squalifica, a loro carico dai componenti organi dell'ENCI e della FCI.

Le sanzioni disciplinari inflitte dai soci collettivi ai propri soci attengono ai rapporti tra soci ed associazioni specializzate ed hanno solo effetto interno a queste ultime e pertanto non precludono la partecipazione a tutte quelle manifestazioni in cui siano in palio qualifiche ENCI ivi compresi speciali di razza e raduni.

Per quanto riguarda le manifestazioni internazionali, l'ENCI segnalerà i concorrenti insolventi alla FCI che provvederà a pubblicare i nominativi.

Art. 19

L'ENCI, sulla scorta degli accertamenti di sua competenza ed in base alle denunce formulate dai comitati organizzatori di manifestazioni riconosciute, terrà aggiornata la lista delle persone sospese, espulse o squalificate, provvedendo a trasmetterla alle segreterie delle altre manifestazioni successive, le quali sono obbligate a respingere le iscrizioni dei cani i cui proprietari risultino compresi negli elenchi suddetti.

Qualora tale disposizione non venisse osservata l'ENCI si riserva di adottare, a mezzo dei propri organi competenti gravi sanzioni disciplinari a carico dei responsabili.

QUALIFICHE, CLASSIFICHE, DISTINZIONI SPECIALI

Art. 20

Solo i cani regolarmente iscritti ed il cui nome figura elencato nel catalogo ufficiale di una manifestazione riconosciuta possono essere sottoposti a giudizio. A ciascuno di essi, sempreché non venga ritirato dal presentatore prima dell'inizio del giudizio, verrà assegnata di regola una qualifica la quale rappresenta la sintesi di valutazione cinotecnica fatta dall'esperto giudice. La qualifica non sarà tuttavia assegnata ai soggetti ritenuti insufficienti e, come tali, non qualificabili, né a quelli che nelle prove con cani da caccia, per mancanza di incontri con la selvaggina o per altre cause, non abbiano potuto fornire la dimostrazione della loro capacità.

Nelle manifestazioni riconosciute dall'ENCI dovranno essere assegnate solamente le seguenti qualifiche: Eccellente (Ecc.); Molto Buono (M.B.); Buono (B); Sufficiente (SUFF.). Solo per la classe juniores: Molto Promettente (M.P.), Promettente (P), Abbastanza Promettente (A.P.).

Il valore ed il significato delle suddette qualifiche saranno dettagliatamente precisati nei regolamenti speciali.

In base alle qualifiche assegnate gli esperti giudici provvederanno poi, per ciascuna classe o prova giudicata, ad eseguire la classifica in ordine di merito dei soggetti giudicati nei limiti previsti dai regolamenti speciali.

Nelle prove di lavoro gli esperti giudici potranno altresì assegnare anche i seguenti Certificati:

- CQN (Certificato di qualità naturali) – Può essere rilasciato solo in prove ad un cane che avendo dato prova di eccellenti qualità naturali non sia stato classificato dall'esperto giudice per errori dovuti a mancanza di addestramento. Per le razze di utilità può essere rilasciato solo nelle classi Avv. e IPO 1;
- CAL (Certificato di attitudine al lavoro) – Certifica che il soggetto ha dimostrato di avere carattere idoneo e di essere in possesso delle qualità naturali che ne consentono l'impiego pratico. Può essere assegnato solo in prove per i cani di utilità.

Art. 21

Nelle manifestazioni riconosciute come internazionali gli esperti giudici sono autorizzati a proporre l'assegnazione dei seguenti Certificati:

- CACIB – (Certificato di attitudine al campionato internazionale di bellezza) – Ha, a livello internazionale, la stessa funzione del CAC. Può essere rilasciato solo in esposizioni a carattere internazionale;
- Riserva di CACIB – Segue nella graduatoria generale il titolare del CACIB. Ha le stesse funzioni di riserva di CAC. Può essere assegnata solo in esposizioni a carattere internazionale;
- CACIT (Certificato di attitudine al campionato internazionale di lavoro) – Ha le stesse funzioni del CAC e può essere rilasciato solo in prove a carattere internazionale;
- Riserva di CACIT – Segue nella graduatoria generale il titolare del CACIT. Ha le stesse funzioni di riserva di CAC. Può essere assegnata solo in prove a carattere internazionale;
- CACIOB (Certificato di attitudine al campionato internazionale di lavoro) – Può essere rilasciato solo in prove di obedience a carattere internazionale;
- CACIAG (Certificato di attitudine al campionato internazionale di lavoro) – Può essere rilasciato solo in prove di agility a carattere internazionale;
- CACIL (Certificato di attitudine al campionato internazionale di lavoro) – Può essere rilasciato solo in prove per levrieri a carattere internazionale.

Analogamente nelle manifestazioni riconosciute come nazionali (ed anche in quelle internazionali) gli esperti giudici sono autorizzati a rilasciare i seguenti Certificati:

- CAC (Certificato di attitudine al campionato) – E' un Certificato nazionale che attesta che il soggetto cui viene assegnato possiede caratteristiche e qualità tali da rispecchiare lo standard ideale della razza cui appartiene;
- Riserva di CAC – Ha lo stesso significato e valore tecnico del CAC e può essere assegnato al soggetto che, avendone le caratteristiche e le qualità, segua immediatamente in graduatoria quello cui il CAC è stato attribuito. Nelle prove per razze da ferma possono essere assegnate due riserve, la prima e la seconda.

Le norme che sovrintendono al rilascio di tali Certificati sono diverse a secondo del tipo della manifestazione; esse sono più dettagliatamente indicate nei regolamenti speciali che disciplinano le diverse manifestazioni.

Art. 22

Solo i Certificati, le qualifiche, le classifiche, le premiazioni e le distinzioni speciali conseguiti in manifestazioni riconosciute dall'ENCI sono considerati validi da quest'ultimo e possono essere citati ed inseriti in pubblicazioni ufficiali italiane e straniere.

Art. 23

I premi posti in palio nelle manifestazioni riconosciute possono essere assegnati in base alle qualifiche oppure in base alle classifiche dei soggetti partecipanti. Le norme circa l'assegnazione dei premi, la loro destinazione, la loro entità sono indicate nei regolamenti speciali e dovranno essere sempre specificate nei cataloghi.

I premi dovranno essere consegnati ai vincitori nel corso della manifestazione oppure, qualora tale consegna per qualsiasi motivo non avesse potuto aver luogo, dovranno venire spediti a cura del comitato organizzatore agli aventi diritto entro 30 giorni fatta eccezione per quei casi in cui sia stato avanzato reclamo.

Art. 24

I Premi d'onore sono quelli offerti dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, ecc., oppure dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dell'ENCI, o quelli offerti dal comitato organizzatore dai propri componenti e da esso designati come tali.

I Premi speciali sono quelli offerti dal comitato organizzatore o da altri Enti o privati donatori.

I premi d'onore non possono essere assegnati che a cani qualificati Eccellenti nelle esposizioni e almeno Molto Buono nelle prove.

I premi speciali non possono essere assegnati che a cani qualificati almeno Molto Buono sia nelle esposizioni che nelle prove.

Lo stesso espositore potrà ritirare più premi d'onore o premi speciali, anche se assegnati allo stesso soggetto, a discrezione del comitato organizzatore.

CERTIFICATI DI ATTITUDINE AL CAMPIONATO (CAC)

Art. 25

La proclamazione di un cane a campione italiano è sempre subordinata al conseguimento da parte del medesimo di un certo numero di Certificati di attitudine al campionato (CAC), in esposizioni e prove di lavoro riconosciute dall'ENCI e nelle quali sia stato da quest'ultimo preventivamente autorizzato il rilascio di tali Certificati.

I CAC pertanto possono essere conferiti sia per la bellezza dei cani (esposizioni) sia per la loro capacità sul lavoro (prove). I primi portano il soggetto che li ha guadagnati al campionato di bellezza, gli altri a quello di lavoro.

RILASCIO DEI CAC E DELLE RISERVE DI CAC

Art. 26

Nelle esposizioni canine riconosciute dall'ENCI, gli esperti giudici hanno la facoltà di assegnare un CAC (Certificato di attitudine al campionato) al miglior soggetto maschio ed uno al miglior soggetto femmina, qualificato "Eccellente" e classificato "primo", nella classe in cui è in palio tale titolo, per ciascuna delle razze indicate nell'elenco ufficiale della FCI.

Quando una razza è suddivisa in più varietà, i CAC possono essere assegnati in ciascuna delle varietà indicate nell'elenco delle razze canine riconosciute dalla FCI, come da allegato n° 1 al presente regolamento.

Per ogni CAC rilasciato l'esperto giudice ha la facoltà di assegnare anche una riserva del CAC al concorrente non ancora proclamato campione che segue nella graduatoria generale il titolare del CAC purché anch'esso naturalmente meriti tale Certificato.

Questa riserva di CAC verrà ad acquistare presso l'ENCI e a favore del cane che l'ha conseguita lo stesso valore di un CAC ufficiale allorché il vincitore del CAC, avendo già ricevuto in precedenza un altro di tali Certificati dal medesimo esperto giudice, non abbia più bisogno di quello dell'esposizione in corso, oppure quando il CAC assegnatogli non dovesse, per qualsiasi altro motivo, essere convalidato dall'ENCI.

Art. 27

Nelle prove di lavoro i CAC possono invece essere concessi dagli esperti giudici ad un solo soggetto per ogni prova nella quale l'ENCI abbia autorizzato il rilascio di tale Certificato. Pertanto gli esperti giudici delle prove di lavoro non faranno alcuna distinzione di sesso fra i concorrenti ma potranno indifferentemente concedere il CAC ad un maschio oppure ad una femmina purché abbia conseguito la qualifica di Eccellente, sia stato classificato al primo posto nella graduatoria finale della prova e meriti veramente di essere segnalato per la proclamazione a campione italiano di lavoro.

Nelle prove di lavoro per razze da ferma l'esperto giudice potrà rilasciare due riserve del CAC ai cani, con qualifica Eccellente, che seguono in classifica il vincitore del CAC e che meritano anch'essi tale Certificato.

La "Prima riserva del Cac" acquisterà presso l'ENCI valore di CAC ufficiale allorché il vincitore del CAC, per essere già stato proclamato campione italiano di lavoro oppure per avere già ottenuto in precedenza altri CAC in numero sufficiente per essere proclamato tale, non abbia più bisogno del CAC della prova in corso; o anche se il CAC rilasciato in quest'ultima non dovesse, per qualsiasi motivo, essere convalidato dall'ENCI.

La "Seconda riserva del CAC" acquisterà il valore di CAC ufficiale solo se entrambi i cani vincitori del CAC e della "Prima riserva di CAC" si trovassero nelle condizioni suddette.

Siccome non in tutte le prove comprese nel programma di una manifestazione l'ENCI potrà porre in palio il CAC, è necessario che gli organizzatori delle prove abbiano a ben precisare sui programmi le prove in cui gli esperti giudici sono autorizzati a rilasciarlo.

Art. 28

Per ogni CAC e riserva di CAC rilasciati in esposizione o in prove l'esperto giudice dovrà compilare gli appositi cartellini del tipo prescritto dall'ENCI e consegnarli ai presentatori dei cani cui sono stati assegnati.

Resta comunque ben precisato che il rilascio dei CAC e delle riserve di CAC, sia in esposizione che in prove, è sempre lasciato alla facoltà ed alla discrezione dell'esperto giudice che nella manifestazione in atto ha giudicato i concorrenti e ha formulato le classifiche e le qualifiche dei medesimi.

Nessun obbligo ha pertanto l'esperto giudice di concedere tali Certificati a soggetti, anche se qualificati Eccellenti e classificati al primo posto assoluto, che egli non ritenga meritevoli di tali distinzioni con le quali viene di fatto ad assumersi la personale responsabilità di segnalare all'ENCI i cani meritevoli della proclamazione a campione italiano.

Art. 29

CAMPIONATI ITALIANI

Il Consiglio Direttivo dell'ENCI può conferire con propria deliberazione i seguenti titoli di campione italiano ai cani che hanno conseguito i risultati stabiliti e precisati nella modulistica controllata e pubblicata dall'ENCI:

- 1) ;Campione Italiano di Bellezza;
- 2) Campione Italiano di Lavoro;
- 3) Campione Italiano di Agility;
- 4) Campione Italiano di Obedience;
- 5) Campione Italiano di Coursing;
- 6) Campione Italiano di Racing;

- 7) Campione Trialler;
- 8) Campione Riproduttore;
- 9) Giovane Promessa.

Campione Assoluto – viene assegnato dall'ENCI ad un cane delle razze sottoposte in Italia a prova di lavoro che ha ottenuto entrambi i titoli di Campione Italiano di Bellezza e Campione Italiano di Lavoro (oppure di Campione Trialler).

Campione Sociale – viene assegnato al cane che ha acquisito titoli in base al regolamento stilato dalle rispettive Associazioni Specializzate e preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI.

Per i cani delle razze estere il titolo di campione italiano può essere assegnato soltanto ai soggetti iscritti nel ROI o in un Libro genealogico estero equivalente. In questo ultimo caso i cani devono risultare di proprietà di persone residenti all'estero e la loro origine pura deve essere dimostrata con l'iscrizione in un Libro genealogico riconosciuto degli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni). I cani posseduti da persone residenti in Italia prima della loro proclamazione devono essere trascritti obbligatoriamente nel Libro genealogico italiano.

I cani delle razze tipiche italiane possono ottenere il titolo di campione italiano anche se iscritti nel RSR. In questo caso, acquistano il diritto di essere iscritti al ROI.

Le prove di lavoro utili per il campionato italiano di bellezza devono essere conseguite in Italia. I soggetti nati in Italia o di proprietà di cittadini residenti in Italia dovranno superare la prova di qualificazione richiesta dall'associazione specializzata ed approvata dall'ENCI per adire al titolo di campione italiano di bellezza.

Se i soggetti sono di proprietà di cittadini stranieri o se sono stati importati in Italia dopo aver superato all'estero una prova corrispondente al titolo italiano, tale prova è ritenuta valida.

Il proprietario del cane aspirante campione è tenuto a presentare all'ENCI richiesta di proclamazione, utilizzando la modulistica controllata, entro due mesi dal conseguimento dell'ultimo titolo utile. L'utilizzo dei risultati/titoli conseguiti, ai fini della proclamazione di un soggetto, avviene in ordine cronologico.

Art. 30

CAMPIONATI INTERNAZIONALI

La FCI procede all'omologazione dei seguenti titoli di campione internazionale:

- 1) Campione Internazionale di Bellezza;
- 2) Campione Internazionale di Lavoro.

I requisiti stabiliti dalla FCI sono precisati nella modulistica controllata pubblicata dall'ENCI.

Titolo cumulativo di Campione Internazionale di Lavoro e di Bellezza della FCI – i cani delle razze da caccia e di utilità, per le quali sono organizzate delle prove pratiche sotto il patronato della FCI, riceveranno il doppio titolo di "Campione Internazionale di lavoro e di bellezza", quando si trovano nelle condizioni prescritte per i due campionati.

Art. 31

TROFEO ANNUALE DI ALLEVAMENTO

Possono concorrere tutti gli allevatori italiani titolari di affisso.

L'allevatore può conteggiare le qualifiche conseguite in manifestazioni riconosciute dall'ENCI ed organizzate in Italia, e le qualifiche italiane ottenute all'estero. Le stesse, ottenute contemporaneamente dal soggetto (es. Ecc. Cac, Cacib o Ecc. Cac, Cacit), non sono cumulabili.

L'allevatore non può concorrere con soggetti di razze diverse.

I risultati, comprensivi delle fotocopie dei libretti delle qualifiche e della pagina riepilogativa dei dati del soggetto (frontespizio), devono essere inviati all'ENCI entro e non oltre il 31 dicembre di ogni

anno. Non potranno essere presi in considerazione i risultati di soggetti privi della documentazione probatoria. Il Trofeo verrà consegnato ogni anno in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci. L'allevatore sospeso dalla Commissione di Disciplina non potrà concorrere sino al termine della sanzione.

Esposizione (Int. Naz. Raduni)

1. Cani da pastore e bovani (escluso bovani svizzeri);
2. Cani di tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e bovani svizzeri;
3. Terrier;
4. Bassotti;
5. Cani di tipo spitz e di tipo primitivo;
6. Segugi e cani per pista di sangue;
7. Cani da ferma continentali;
8. Cani da ferma britannici, da riporto, da cerca e da acqua;
9. Cani da compagnia;
10. Levrieri.

Vengono premiati i primi due allevatori che con un minimo di cinque soggetti col proprio affisso, anche se di altrui proprietà, hanno conseguito il maggior punteggio in base alla seguente tabella:

Ecc. Cac, Cacib	punti 6
Ecc. Cac	punti 4
1° Ecc. in raduno (libera o lavoro per razze sottoposte a prove)	punti 4
Ecc. ris. Cac, ris. Cacib	punti 3
Ecc. 1° classe campioni	punti 2
Eccellente	punti 1

Ogni allevatore può conteggiare per ogni soggetto, soltanto il miglior risultato rilasciato da ogni esperto giudice. A parità di punteggio viene assegnato all'allevamento che lo ha conseguito con il minor numero di cani.

Prove (Cac in palio)

1. Cani da pastore:
 - a) militari;
 - b) civili;
2. Cani di tipo pinscher e schnauzer;
3. Terrier;
4. Bassotti;
5. Segugi e cani per pista di sangue;
6. Cani da ferma continentali italiani;
7. Cani da ferma continentali esteri;
8. Cani da ferma britannici;
9. Cani da riporto e spaniel;
10. Levrieri.

Vengono premiati i primi due allevatori che con un minimo di tre soggetti col proprio affisso, anche se di altrui proprietà, hanno conseguito il maggior punteggio in base alla seguente tabella:

Ecc. Cac, Cacit	punti 6
Ecc. Cac	punti 4
Ecc. ris. Cac, ris. Cacit	punti 3
Ecc.	punti 2
Mb e CQN	punti 1

Per i cani da pastore e di tipo pinscher e schnauzer, l'allevatore può conteggiare le qualifiche ottenute in IPO 1, 2, 3.

A parità di punteggio il Trofeo viene assegnato all'allevamento che lo ha conseguito con il minor numero di cani.

Art. 32
TROFEO ANNUALE “LA REGINA DEL BOSCO”
CHALLENGE “UN RE PER LA REGINA DEL BOSCO”

Il Consiglio Direttivo ha istituito un Trofeo annuale denominato “La Regina del Bosco” destinato al miglior cane di razza da ferma inglese e continentale con migliori risultati ottenuti nelle prove con CAC su beccacce.

Vengono ritenute valide un minimo di due prove a calendario: a parità di risultato valgono qualifica e classifica superiore, l’ulteriore parità porta alla proclamazione ex-equo.

Il premio consiste in una corona con beccaccia in argento.

Al proprietario vincitore del Trofeo “La Regina del Bosco” per due anni anche non consecutivi con il medesimo cane verrà attribuito il Challenge “Un Re per la Regina del Bosco” il cui premio consiste in una corona con beccaccia d’oro.

I risultati, comprensivi delle fotocopie dei libretti delle qualifiche, dovranno essere inviati all’ENCI entro e non oltre il 31 dicembre p.v.

Non saranno presi in considerazione i risultati di soggetti privi della documentazione probatoria.

I Premi verranno consegnati ogni anno in occasione dell’assemblea generale dei Soci.

Art. 33

Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento e da quelli speciali per le diverse manifestazioni canine riconosciute dall’ENCI, saranno esaminati e risolti dal Consiglio Direttivo dell’ENCI.

A.P.A.C.I.



*Associazione
Professionisti
Addestratori
Cinofili
Italiani*

ENCI

ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA



Regolamento speciale delle Prove di lavoro

(Approvato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI, in vigore dal 1 gennaio 1978)

CAPITOLO I

ART. 1

Norme generali

Il presente regolamento speciale stabilisce le norme che disciplinano le prove di lavoro riconosciute dall'ENCI; esso completa il «Regolamento generale delle Manifestazioni» del quale fa anzi parte integrante a tutti gli effetti e le cui disposizioni si intendono qui sottintese e ripetute.

ART. 2

Le prove di lavoro sono le manifestazioni cinotecniche nelle quali i cani che vi concorrono debbono esplicitare il lavoro confacente alle loro attitudini di razza. Avendo lo scopo di individuare e di far conoscere i soggetti maggiormente idonei per l'allevamento, le prove di lavoro servono soprattutto per porre in evidenza le qualità naturali del cane, in queste compresa la capacità di apprendere gli insegnamenti dell'uomo. Vi possono pertanto prendere parte solamente cani regolarmente iscritti in un libro genealogico tenuto dall'ENCI o da questo riconosciuto; per quelli dichiarati «in corso di iscrizione» potrà essere richiesta dal comitato organizzatore una dichiarazione rilasciata dall'ENCI, attestante che la pratica d'iscrizione del cane è realmente in corso. Fanno eccezione solamente i cani non iscritti per i quali l'ENCI abbia concesso l'autorizzazione scritta a concorrere «sub conditione» allo scopo di ottenere il titolo necessario per la loro prima registrazione nel Lir.

ART. 3

A seconda dei titoli che in esse possono essere rilasciati le prove di lavoro si distinguono in Internazionali, nelle quali è consentita l'assegnazione del Cacit, Nazionali ove è concessa l'assegnazione del solo Cac, e regionali o locali ove neppure il Cac può essere rilasciato. Fatta eccezione per le prove relative ai campionati nazionali per cani da caccia organizzati dalle associazioni venatorie secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

In relazione poi alle razze ammesse a parteciparvi, e al lavoro cui sono sottoposti i concorrenti, le prove si dividono in:

- a) Prove per cani da ferma
- b) Prove per cani da cerca
- c) Prove per cirnechi
- d) Prove per cani da riporto
- e) Prove per cani da seguita
- f) Prove per cani da tana
- g) Prove per cani da corsa

- h) Prove di difesa per cani di utilità
- i) Prove di pista per cani di utilità
- l) Prove per cani militari
- m) Prove per cani da pastore
- n) Prove per cani da soccorso, da traino, ecc.

Tali prove a loro volta possono essere limitate ad una specifica razza.
Per ognuna di tali prove vigono norme precise che fanno parte, o la faranno qualora fossero state approvate dal Consiglio Direttivo dell'ENCI, del presente regolamento speciale.

ART. 4

Ogni prova può essere divisa in diverse singole prove. Così, a seconda dell'età dei cani ammessi a parteciparvi, possono svolgersi *prove per giovani* quando l'età dei concorrenti non è superiore a 30 mesi, *per anziani* di età superiore ai 6 anni, oppure *Libere* quando nessun limite di età è prescritto. Ed anche le prove possono essere condizionate dalle precedenti prestazioni dei cani che in esse concorrono; si possono cioè avere *prove per novizi*, quando sono limitate a soggetti debuttanti che non hanno mai in precedenza preso parte a prove riconosciute, o per *campioni* ecc. Si potranno analogamente svolgere, in relazione alle persone ammesse a presentare i cani, le prove per *dilettanti*, per *professionisti*, per *militari*, per *giudici*, ecc.

ART. 5

Nelle prove riconosciute dall'ENCI i cani iscritti vengono giudicati divisi per ciascuna prova indicata nel Programma, il quale deve ben precisare quali sono i soggetti che possono parteciparvi e le persone che sono autorizzate a presentarli.

Nessuna differenza è fatta, di regola, tra cani di sesso diverso.

ART. 6

Le razze e varietà alle quali debbono appartenere i cani presentati in prove organizzate in Italia, sono quelle comprese nell'«Elenco delle razze riconosciute dall'ENCI» che fa parte del regolamento generale delle manifestazioni, riconosciute.

ART. 7

Programmi

Nelle prove di lavoro riconosciute dall'ENCI è obbligatoria la pubblicazione a stampa del programma. Questo deve precisare tutti gli elementi necessari per consentire ai partecipanti di essere al corrente delle norme principali stabilite per la manifestazione; deve contenere fra l'altro:

- a) la località e la data della manifestazione;
- b) l'indirizzo della sede del comitato organizzatore o del suo segretariato;
- c) i nomi dei giudici con l'indicazione dettagliata delle prove a ciascuno affidate;
- d) il prospetto delle prove che verranno disputate;
- e) l'elenco delle razze ammesse;
- f) le tariffe d'iscrizione i termini per l'accettazione delle medesime a quota normale o maggiorata;
- g) i premi posti in palio per ogni singola prova;
- h) una o più schede d'iscrizione dei cani alle prove, del tipo stabilito o consigliato dall'ENCI. Tali schede potranno essere inserite anche staccate dal programma;
- i) la precisa indicazione che la prova si svolge secondo i regolamenti dell'ENCI.

Sono elementi facoltativi, che potranno anche essere omessi dal programma, soprattutto se ancora non conosciuti all'atto della sua pubblicazione, i seguenti che però dovranno essere indicati nel catalogo:

- a) l'elenco dettagliato dei premi d'onore e speciali e la loro destinazione;
- b) il nome del delegato dell'ENCI.

ART. 8

Iscrizioni dei concorrenti

La domanda per l'iscrizione di un cane ad una prova va formulata sull'apposita scheda di cui all'art. 7 e deve essere consegnata o pervenire alla segreteria del comitato organizzatore entro i termini stabiliti e resi noti nel programma.

Tali schede d'iscrizione debbono essere compilate con calligrafia ben chiara e su di esse dovranno sempre essere precisati, per ciascun soggetto, il nome, la razza, il sesso, la data di nascita, il numero di iscrizione nel libro genealogico, il numero del libretto di lavoro, i nomi del padre e della madre, nonché i nomi e gli indirizzi del proprietario e del conduttore, nonché il nome dell'allevatore. Infine dovranno essere indicati la prova, o le prove, nelle quali il cane concorre.

Qualsiasi errore o lacuna riscontrata nella compilazione della scheda potrà escludere il cane dal giudizio e determinare l'annullamento di questo qualora fosse già avvenuto, senza alcun rimborso della tassa versata.

Firmatari delle schede d'iscrizione di un cane ad una prova possono essere il suo proprietario, oppure il suo conduttore.

La firma dovrà essere apposta dopo l'indicazione, che deve figurare stampata sulla scheda, che il firmatario dichiara di conoscere i regolamenti dell'ENCI in base ai quali la prova si svolge e si impegna di rispettarli, accettando preventivamente le decisioni e i provvedimenti che i Giudici, il Delegato dell'ENCI e il Consiglio dell'ENCI stesso o gli organi da questo delegati riterranno di adottare nei confronti dei cani concorrenti e delle persone che li presentano in prova.

Sono vietate le iscrizioni «con riserva di presentazione» essendo solamente in facoltà del firmatario della scheda, dopo di avere regolarmente iscritto il cane e di aver eseguito il pagamento relativo, di non sottoporlo poi al giudizio.

Non saranno pertanto restituite le quote d'iscrizione per i cani che, iscritti, non fossero stati presentati o che, presentati, non fossero stati qualificati dal Giudice o che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 11.

ART. 9

Le iscrizioni dei cani alle prove riconosciute dall'ENCI devono essere accompagnate dall'importo delle tasse relative che non potranno essere superiori a quelle stabilite dal Consiglio Direttivo dell'ENCI.

L'ammontare delle rispettive tasse dovrà essere chiaramente indicato nel programma.

I soci dell'ENCI in regola col pagamento della quota annuale hanno diritto alle riduzioni speciali fissate dal Consiglio direttivo sulle tasse di iscrizione per i cani di cui risultano proprietari. Le società organizzatrici di prove potranno concedere analoghi sconti ai propri associati.

ART. 10

Proprietà dei cani

Tutti i cani debbono essere di proprietà di coloro sotto il cui nome figurano registrati nei libri genealogici riconosciuti ed esserlo stati parimenti il giorno della chiusura delle iscrizioni.

E' stretto obbligo dei concorrenti di avvisare prima dell'inizio delle manifestazioni il Delegato dell'ENCI o la segreteria del comitato organizzatore di tutti quei cambiamenti di proprietà che fossero avvenuti dalla chiusura delle iscrizioni all'inizio delle prove stesse, senza di che i cani saranno e dovranno essere ritenuti, a tutti gli effetti di proprietà del precedente intestatario.

ART. 11

Esclusioni

Sarà negata la partecipazione in una prova riconosciuta, senza diritto al rimborso delle tasse d'iscrizione, ai cani che:

- a) non risultassero iscritti a un libro genealogico riconosciuto, fatte le eccezioni di cui all'art. 2.
- b) appartenessero a persone sospese, espulse o squalificate dai Delegati dell'ENCI o dall'ENCI stesso, o dalla o da Società estere a questa federate.
- c) fossero affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia, a giudizio inappellabile del veterinario di servizio;

- d) risultassero di una età differente da quella indicata sulla scheda e per la quale non siano ammissibili alla prova cui sono iscritti;
- e) fossero pericolosi o mordaci;
- f) fossero monorchidi o criptorchidi e comunque, maschi o femmine, constatati inetti alla riproduzione o con altri difetti congeniti di costruzione.

Le cagne in calore non possono essere assolutamente presentate alle prove (fatta eccezione per le prove Oaks).

Comprovato che ad una cagna iscritta e presente alla prova sia sopravvenuto il calore, sarà in facoltà del concorrente di chiedere l'annullamento dell'iscrizione già fatta, con diritto al rimborso della quota di iscrizione, pur tale richiesta venga avanzata prima della chiamata del cane in prova.

ART. 12

Cataloghi

Fermo restando quanto è precisato nell'art. 13 del Regolamento generale delle manifestazioni, la pubblicazione del catalogo è obbligatoria per tutte indistintamente le prove di lavoro riconosciute dall'ENCI. E' tuttavia consentito che tale catalogo sia redatto anche dattiloscritto e riprodotto con un qualsiasi procedimento moltiplicatore.

Nel catalogo dovranno essere indicati:

- a) i cani iscritti, ripartiti nelle diverse prove cui concorrono, con l'indicazione dei rispettivi nomi, del sesso, della razza, del numero di iscrizione nel libro genealogico, e con i nominativi dei loro allevatori, proprietari e conduttori.
- b) i nomi dei Giudici, con le prove a questi assegnati, degli Assistenti e del Delegato dell'ENCI.
- c) i premi eventualmente da aggiungersi a quelli già indicati nel programma.
- d) l'elenco dei proprietari dei cani partecipanti alla prova con il rispettivo indirizzo.

Ciascun concorrente riceverà gratuitamente o a pagamento - secondo quanto sarà stato indicato nel programma - una copia del catalogo, mentre cinque copie di quest'ultimo dovranno essere spedite, a cura del comitato organizzatore, alla sede dell'ENCI oppure consegnate al Delegato se questo è presente alla manifestazione.

ART. 13

Ritardatari

Ogni cane dovrà essere condotto al guinzaglio e trovarsi pronto al momento preciso del suo turno. Nel caso di ritardo senza giustificato motivo che intralci lo svolgimento regolare delle prova i Giudici potranno escludere dal concorso il concorrente ritardatario. La esclusione non darà diritto al rimborso della tassa d'iscrizione alla prova.

ART. 14

Libretto di lavoro

Tutti i cani partecipanti a prove riconosciute dovranno essere muniti del rispettivo libretto di lavoro, che dovrà essere depositato, prima dell'inizio della prova nella quale concorrono, presso la segreteria del comitato organizzatore. Per quelli che ne fossero sprovvisti dovrà essere presentata, a cura dei loro conduttori, la domanda di rilascio sugli appositi moduli forniti dall'ENCI e versata la relativa tassa.

Su tali libretti di lavoro il comitato organizzatore dovrà sempre indicare, con scrittura a mano o con un timbro, la data e la località ove la prova si svolge. Sarà cura del Delegato dell'ENCI e del Comitato organizzatore, dopo la proclamazione dei risultati, trascrivere sul libretto di lavoro le qualifiche o la motivazione della non qualificazione.

ART. 15

I giudici delle prove

I Giudici delle prove di lavoro saranno scelti e designati nei modi previsti dall'art. 7 del Regolamento generale delle manifestazioni.

La Giuria di una prova potrà essere formata da un solo Giudice, oppure, plurima; sarà sempre plurima nelle prove qualificate internazionali dall'ENCI salvo diversa disposizione dei regolamenti speciali e in quelle per le quali il presente regolamento lo prescrive nei capitoli che seguono.

Quando la giuria é formata da un solo giudice é prevista la possibilità che il comitato organizzatore nomini uno o più assistenti che saranno scelti fra persone di provata competenza.

ART. 16

I Giudici, tenuto conto del comportamento di ciascun cane, del lavoro da esso svolto, dello stile dimostrato, dei difetti riscontrati e degli errori compiuti procederanno alla fine di ogni prova, sulla base di quanto é detto nel regolamento generale delle manifestazioni e secondo quanto potrà essere meglio precisato nei capitoli successivi del presente regolamento, relativi a ciascun tipo di prove, ad assegnare le qualifiche e ad eseguire le classifiche dei soggetti concorrenti.

ART. 17

Dall'esame dei soggetti presentati in prova derivano qualifiche relative al valore assoluto dimostrato da ciascun concorrente; esse rappresentano la sintesi del giudizio sul comportamento del cane nella prova cui ha partecipato e dovranno essere rilasciate dal Giudice per tutti i soggetti giudicati, fatta eccezione per quelli che fossero stati eliminati nel corso delle loro prestazioni o che, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto fornire la dimostrazione di possedere tutte le qualità che attraverso la prova si intendono valutare.

Non é ammesso il ritiro di un cane durante lo svolgimento di una prova, a meno che esso non sia incorso in un incidente, constatato anche dal giudice, che ne menomi la possibilità di lavoro; i cani che per altre cause venissero ritirati dai propri conduttori, dovranno essere considerati eliminati dalla prova, ma il giudice nella propria relazione dovrà descriverne il comportamento sino al momento del ritiro.

Le qualifiche che i giudici possono assegnare nelle prove di lavoro sono le seguenti:

Eccellente (Ecc.) a quel cane che abbia dimostrato di possedere al più alto grado tutte le doti di stile e le qualità naturali che caratterizzano la razza cui appartiene. Inoltre il cane qualificato eccellente non deve aver palesato difetti e non deve essere incorso in errori gravi, dimostrandosi soggetto di eccezione e capace di svolgere alla perfezione il lavoro prescritto dallo standard.

Molto Buono (M.B.) a quel cane che ha compiuto un ottimo lavoro dimostrando di possedere in notevole grado le doti e le qualità peculiari della razza. La qualifica M.B. va assegnata anche a quei soggetti che avrebbero meritato, per il lavoro svolto e per le doti poste in luce, la qualifica di eccellente ma che sono incorsi in errori tali da non poter conseguire la maggiore qualifica.

Buono (B) a quel cane che dimostri di possedere in buona misura i caratteri della razza e svolga un buon lavoro senza gravi errori o con lievi difetti.

Abbastanza Buono (A.B.) a quel cane che risulta in possesso delle qualità naturali e tipiche della propria razza e abbia svolto un onesto lavoro tale da renderlo meritevole di una segnalazione.

Sufficiente (Suff.) a quel cane che risulta in possesso delle qualità naturali e tipiche della propria razza e abbia svolto un discreto lavoro.

ART. 18

Le classifiche vengono assegnate dai giudici indicando in ordine di merito i cani qualificati. Nelle prove dei cani da caccia essi potranno limitarsi ad indicare la graduatoria dei concorrenti vincitori dei premi indicati nel programma: comunque il 1° premio di ciascuna prova non potrà essere assegnato che a cani che abbiano ottenuto la qualifica di almeno Molto Buono, e il secondo e il terzo quella di Buono. I cani con qualifica di Abbastanza Buono e di Sufficiente non potranno ottenere rispettivamente più di un quarto e di un sesto premio.

I Giudici pertanto hanno la facoltà di non dare corso alla assegnazione dei premi disponibili ogni qualvolta riscontrassero, in base alle qualifiche da essi rilasciate, che i concorrenti non ne sono meritevoli. Non potranno tuttavia mai classificare cani ex aequo ma, in caso di parità fra due o più concorrenti, dovranno, eventualmente riprovandoli, sempre arrivare a classificarli nell'ordine.

ART. 19

Ai soggetti che, esclusi dalla classifica o non qualificati, avessero dimostrato durante il corso di una prova di essere dotati di eccellenti doti naturali, tipiche della razza cui appartengono, i Giudici potranno rilasciare, a loro discrezione, i certificati di qualità naturali (Cqn).

Il Cqn dà diritto all'iscrizione dei cani, che lo abbiano conseguito, in classe di lavoro nelle esposizioni e può costituire uno dei titoli richiesti per l'iscrizione al libro italiano riconosciuti (Lir) dei cani sprovvisti di genealogia.

ART. 20

Alla fine di ogni prova i giudici dovranno indicare e firmare, sui libretti di lavoro dei cani qualificati e classificati, le classifiche da questi conseguite e le qualifiche nonché i Cqn rilasciati.

ART. 21

Nei casi di condizioni atmosferiche tali da ostacolare in maniera determinante lo svolgimento della prova, sì da privarla di ogni significato tecnico la giuria, sentito il parere del delegato dell'ENCI e del Comitato organizzatore, può deciderne la sospensione, eventualmente rinviandola al giorno successivo oppure ad altra data. In tali casi la giuria non darà corso al rilascio di qualifiche e di classifiche, neppure per i cani già eventualmente provati, e i concorrenti che non intendessero accettare il rinvio o lo spostamento di data, avranno diritto al rimborso di metà delle tasse d'iscrizione versate.

Il delegato dell'ENCI, sentito il parere dei giudici, o da essi richiesto, ha la facoltà di sospendere lo svolgimento della prova quando per altre determinate cause (terreno o vegetazione non confacenti, nonché inidoneità o insufficienza di selvaggina) venissero a mancare gli elementi tecnici indispensabili al normale svolgimento della prova stessa. In tale caso sarà a carico del comitato organizzatore il rimborso totale delle tasse di iscrizione.

ART. 22

Entro 15 giorni dalla conclusione di una prova, i giudici che in questa hanno prestato la propria opera debbono inviare alla sede dell'ENCI la propria relazione dattilografata in tre copie sul lavoro svolto da ciascun concorrente, con le relative classifiche e qualifiche assegnate. Tale relazione dovrà essere accompagnata dall'elenco dei cani partecipanti alle prove giudicate.

I giudici che non ottemperassero a tale obbligo entro il termine prescritto saranno deferiti d'ufficio al comitato dei giudici per i provvedimenti del caso.

ART. 23

Premi

I premi di ogni prova indicati nel programma, non potranno essere aumentati né diminuiti di numero o di valore, fatta eccezione per quelli il cui ammontare è in funzione del numero dei concorrenti. In tal caso dovranno essere considerati presenti tutti i cani elencati nel catalogo, fatta eccezione per le cagne in calore.

Premi speciali possono essere destinati agli Allevatori del primo e del secondo classificati di qualsiasi prova.

ART. 24

Reclami

Per i reclami valgono le norme contenute nel regolamento generale delle manifestazioni canine riconosciute dall'ENCI (art. 14).

Nelle prove i reclami possono essere accolti anche dopo la proclamazione e il conferimento del premio, sempre se avanzati per iscritto e dietro il pre-scritto deposito, non oltre sette giorni dalla chiusura della manifestazione. Tali reclami vanno avanzati direttamente all'ENCI che si pronuncia con decisione.

ART. 25

Doveri dei concorrenti e del pubblico

I proprietari dei cani o i loro rappresentanti, i conduttori o chiunque abbia attinenza con i cani concorrenti in prove riconosciute debbono il massimo rispetto e deferenza al Delegato dell'ENCI, ai componenti del comitato organizzatore, ai Giudici e agli altri concorrenti, pena l'esclusione dalla manifestazione.

Chiunque ritenesse di aver motivo di avanzare lagnanze o reclami potrà farlo nei modi previsti dal regolamento generale; comunque è rigorosamente vietato pronunciare pubblicamente parole offensive contro i Giudici e chi lo facesse o, con frasi ed apprezzamenti inopportuni, cercasse di porre in dubbio la loro competenza e correttezza, sarà deferito al Consiglio di del caso. Tale deferimento potrà essere fatto dai Giudici, dal Delegato dell'ENCI o anche dal Presidente del Comitato organizzatore.

Il concorrente che rifiutasse di sottoporsi a una decisione dei Giudici, dei Commissari o del Delegato dell'ENCI ovvero commettesse atti di indisciplina o mancanze contro di essi, verrà escluso dalla prova e potrà essere deferito al Consiglio Direttivo dell'ENCI per i conseguenti provvedimenti.

E' vietato altresì al pubblico di disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento delle prove. Esso dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal comitato organizzatore.